



COMUNE DI BREMBATE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.05.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2016

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici

Articolo 3 - Iniziative di pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento

Articolo 4 - Determinazione dell'entità del contributo

Articolo 5 - Soggetti ammessi

Articolo 6 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune

Articolo 7 - Contributi annuali

Articolo 8 - Contributi straordinari

Articolo 9 - Criteri di valutazione dei contributi

Articolo 10 - Procedura per i contributi annuali

Articolo 11 - Procedura per contributi straordinari

Articolo 12 - Contributi a scuole e istituti

Articolo 13 - Interventi straordinari

Articolo 14 – Disposizioni finali

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti sia pubblici che privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio e sulla sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad enti o associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, la giunta comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.

2. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso, così come le motivazioni e l'individuazione dei criteri che hanno portato alla determinazione dell'importo per ogni singolo ente beneficiario.

3. In nessun caso l'importo del contributo potrà essere superiore alla differenza tra costi e ricavi dell'iniziativa, sulla base della documentazione presentata così come previsto dall'art. 11 c. 2 (in caso di contributi straordinari) e tra entrate e uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo, sulla base della documentazione presentata così come previsto dall'art. 10 (in caso di contributi annuali).

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che per la loro intrinseca funzione necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;

- di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;

- associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza brembatese;

2. Ai fini della concessione dei contributi le associazioni e gli enti richiedenti devono dimostrare di essersi costituiti almeno 12 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica straordinaria (così come definita dall'articolo 8) e almeno 18 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica annuale, (così come definita dall'articolo 7).

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 6 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Brembate si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

a) erogazione di contributi annuali;

b) erogazione di contributi straordinari.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall' art. 5 valutati in base ai criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e terzi.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità previste dal regolamento per la disciplina del patrocinio comunale (deliberazione n. 28 del 28 giugno 2013).

ART. 7 – CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad associazioni, enti che promuovano:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza;
- b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrano tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;
- c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti diversamente abili; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;
- d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
- f) attività di tutela del territorio e della popolazione;

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volti alla promozione e alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo locale;
- b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del Comune;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità;

2. I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture con le modalità richiamate dal regolamento per la disciplina del patrocinio comunale (deliberazione CC n.28 del 28 giugno 2013) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) categorie e numero di utenti coinvolti, con maggiore attenzione a bambini in età prescolare, scolare, anziani e diversamente abili;
- b) promozione di iniziative e progetti in collaborazione con gli istituti scolastici;
- c) promozione di iniziative socialmente rilevanti;
- d) promozione di iniziative culturalmente rilevanti;
- e) finalità di contenimento dei costi e abbattimento delle tariffe;

- f) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- g) tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti;

2. La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 10 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 7, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al protocollo comunale su apposita modulistica, entro il 30 Giugno dell'anno cui si riferisce la domanda stessa (l'ufficio competente predisporrà l'adeguata pubblicizzazione del termine di scadenza attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili), corredata dalla seguente documentazione:

- a) statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
- c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante;
- e) quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta contributi

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.

ART. 11 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 8, gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica, almeno entro un mese dalla data dell'evento, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa, le finalità della stessa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa.

2. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva contenente il bilancio sottoscritto dal legale rappresentante.

3. L'attività prestata dai soggetti proponenti dovrà essere a titolo volontario e gratuito.

4. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 12 – CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI

1. Il Consiglio Comunale delibererà annualmente i contributi da erogare alle scuole pubbliche, quali fondi per il Diritto allo Studio, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 31 del 21.03.1980 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune può contribuire alle spese di funzionamento di istituti privati di istruzione presenti sul territorio, qualora ne riconosca la rilevanza all'interno del contesto socioculturale del Comune stesso. Tale contributo verrà regolamentato con apposita convenzione, nella quale saranno indicati i criteri quantitativi in base ai quali determinare l'entità dello stesso.

ART.13 – INTERVENTI STRAORDINARI

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune.
2. La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo quanto previsto regolamento per la disciplina del patrocinio comunale (approvato con deliberazione CC n.28 del 28 giugno 2013).
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi erogati dal servizio sociale per finalità sociali.

ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.
2. Il termine per la presentazione della richiesta di contributo annuale previsto dall'art. 10, limitatamente all'anno 2016, si intende prorogato al 30 novembre.